

STATUTO

CONSORZIO CALEF

CONSORZIO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DELLE APPLICAZIONI INDUSTRIALI DEL LASER E DEL FASCIO ELETTRONICO E DELL'INGEGNERIA DI PROCESSO, MATERIALI, METODI E TECNOLOGIE DI PRODUZIONE"

ARTICOLO 1

(Denominazione e forma giuridica)

1. Tra

- ENEA
- EL.EN. S.p.A.
- CENTRO RICERCHE FIAT S.C.p.A.
- POLITECNICO DI BARI
- UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
- ALENIA AERMACCHI S.p.A.
- FCA ITALY S.p.A.
- LASIT S.p.A.
- ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA - ENTE MORALE
- APR S.r.l.
- TTM LASER S.p.A.
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO
- S.R.S. SERVIZI DI RICERCHE E SVILUPPO S.r.l.

è costituito, ai sensi dell'art.2602 e seguenti del Codice Civile, un Consorzio di ricerca con attività esterna ai sensi dell'art.2612 e seguenti del Codice Civile.

2. Il Consorzio è denominato "CONSORZIO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DELLE APPLICAZIONI INDUSTRIALI DEL LASER E DEL FASCIO ELETTRONICO E DELL'INGEGNERIA DI PROCESSO, MATERIALI, METODI E TECNOLOGIE DI PRODUZIONE", ovvero, in forma abbreviata, "CONSORZIO CALEF".

3. Il Consorzio è aperto alla partecipazione di nuovi Soci italiani e/o esteri, privati e/o pubblici.

ARTICOLO 2

(Sede)

1. Il Consorzio ha sede legale in Rotondella (Matera), presso il centro di ricerche ENEA della Trisaia, s.s. 106 Km.419+500, e sedi operative presso gli stabilimenti dei Consorziati.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire ulteriori sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie.

ARTICOLO 3

(Durata)

1. Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2030.

2. Questa potrà essere prorogata alla scadenza con deliberazione

dell'Assemblea dei Consorziati adottata con la maggioranza del 75% (settantacinque per cento) delle quote di partecipazione, fatto salvo il diritto di recesso di eventuali dissenzienti.

ARTICOLO 4

(Scopo)

1. Il Consorzio, nell'interesse dei Consorziati, ha la finalità di stimolare in particolare nel Mezzogiorno d'Italia la ricerca scientifica, lo sviluppo di tecnologie innovative e l'applicazione:

- delle tecniche di trattamento dei materiali quali fascio elettronico e laser;
- dell'ingegneria dei processi produttivi per l'applicazione di metodologie innovative;
- dei nuovi materiali;
- delle nuove tecnologie e sistemi di produzione;

nei settori dell'industria manifatturiera e dei trasporti (automobilistica, ferroviaria, navale ed aeronautica), con l'obiettivo di trasferire il knowhow sviluppato all'industria italiana, in particolare alla Piccola Media Industria (P.M.I.). Il Consorzio si configura inoltre come elemento di grande rilevanza nella strategia di integrazione con le strutture di ricerca dell'Italia del Sud fornendo il proprio supporto nella sua area di competenza.

2. Il Consorzio non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai Consorziati. I ricavi e i proventi del Consorzio saranno utilizzati per provvedere alle spese consortili e per coprire gli oneri sostenuti dai Consorziati per spese di personale dedicato alle attività del Consorzio. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti per finalità di carattere tecnico-scientifico e formativo.

3. I Consorziati si impegnano al rispetto delle regole e delle modalità stabilite per l'utilizzazione dei finanziamenti nazionali e comunitari.

ARTICOLO 5

(Oggetto)

1. Per il conseguimento dello scopo il Consorzio ha per oggetto l'espletamento delle seguenti attività:

- a) ricerca e sviluppo delle applicazioni industriali delle tecniche:
- laser per saldatura, taglio, riporto, trattamenti superficiali;
 - fascio elettronico per saldatura, riporto, trattamenti superficiali;

- Plasma e T.I.G. prevalentemente per applicazioni più convenzionali;
- b) la ricerca e lo sviluppo delle applicazioni industriali dei nuovi materiali e delle nuove tecnologie di produzione;
- c) caratterizzazione di prodotti e processi;
- d) qualificazione dei processi in funzione delle specifiche di prodotto e delle norme di riferimento;
- e) realizzazione di progetti dimostrativi per conto dei Consorziati e per conto terzi;
- f) approntare programmi di ricerca e sviluppo con partners italiani ed esteri, proponendone il finanziamento alla U.E., allo Stato, alle Regioni ed altri Enti pubblici, dando poi esecuzione agli stessi una volta approvati;
- g) svolgere attività di promozione e diffusione delle conoscenze compatibilmente con gli scopi consortili;
- h) approntare programmi di trasferimento tecnologico verso la P.M.I., con partners italiani ed esteri, proponendone il finanziamento agli Enti prima citati, dando poi esecuzione agli stessi una volta approvati;
- i) supportare ed assistere la P.M.I. per l'interiorizzazione delle conoscenze;
- j) eseguire produzioni di piccole serie prototipiche;
- k) individuare e promuovere procedure per la certificazione dei processi e dei prodotti;
- l) svolgere e curare attività di formazione, nei settori di pertinenza, a favore dei Consorziati e per la qualificazione delle Imprese;
- m) erogare servizi per conto terzi nei settori di propria competenza;
- n) favorire l'integrazione delle attività dei Consorziati attinenti alle finalità del Consorzio;
- o) effettuare azioni di marketing per la valorizzazione dei risultati acquisiti e di trasferimento dei prodotti delle proprie attività.

2. I diritti di proprietà intellettuale ed industriale relativi alle ricerche effettuate sono del Consorzio, fatto salvo quanto disposto dalle normative nazionali e comunitarie che regolano i corrispondenti finanziamenti. I rapporti tra i Consorziati nella materia di cui sopra, nonché la riservatezza delle informazioni, saranno disciplinati dagli accordi relativi ai singoli progetti e regolamentati mediante deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consorzio potrà compiere, in via strumentale per il miglior raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, contrarre mutui e

finanziamenti anche ipotecari, stipulare operazioni di leasing. Il Consorzio potrà inoltre, fermi tutti i limiti di legge, acquistare o collocare risorse, tecnologie, macchine, marchi, licenze o simili, nonché cedere o concedere o prendere in uso marchi e licenze. Potrà infine promuovere e partecipare sotto qualsiasi forma a società, associazioni anche in partecipazione ai sensi dell'art. 2549 e seguenti del C.C., ad imprese, consorzi di imprese e Gruppi Europei di Interesse Economico, aventi finalità analoghe, affini e complementari.

Tutte le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate in Italia e/o all'Estero.

4. Il Consorzio non può comunque:

- a) svolgere sotto qualsiasi forma attività di intermediazione commerciale;
- b) assumere obbligazioni per conto dei singoli partecipanti.

ARTICOLO 6

(Fondo Consortile)

1. Il Fondo Consortile è di Euro 103.528,62 (centotremilacinquecentoventotto/62) ed è così ripartito:

- ENEA per Euro 32.350,81 (trentaduemilatrecentocinquanta/81) 31,25 %;
- EL.EN. S.p.A. per Euro 5.852,71 (cinquemilaottocentocinquantadue/71) 5,65 %;
- CENTRO RICERCHE FIAT S.C.p.A. per Euro 5.852,71 (cinquemilaottocentocinquantadue/71) 5,65 %;
- POLITECNICO DI BARI per Euro 12.499,86 (dodicimilaquattrocentonovantanove/86) 12,07 %;
- UNIVERSITA' DELLA CALABRIA per Euro 12.499,86 (dodicimilaquattrocentonovantanove/86) 12,07 %;
- ALENIA AERMACCHI S.p.A. per Euro 5.852,71 (cinquemilaottocentocinquantadue/71) 5,65 %;
- FCA ITALY S.p.A. per Euro 5.852,71 (cinquemilaottocentocinquantadue/71) 5,65 %;
- LASIT S.p.A. per Euro 2.966,58 (duemilanovecentosessantasei/58) 2,87 %;
- ISTITUTO ITALIANO PER LA SALDATURA - ENTE MORALE per Euro 2.966,58 (duemilanovecentosessantasei/58) 2,87 %;
- APR S.r.l. per Euro 2.825,79 (duemilaottocentoventicinque/79) 2,73 %;
- TTM LASER S.p.A. per Euro 5.520,86 (cinquemilacinquecentoventi/86) 5,33 %;
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO per Euro 5.520,86 (cinquemilacinquecentoventi/86) 5,33 %;
- S.R.S. SERVIZI DI RICERCHE E SVILUPPO S.r.l. per Euro 2.966,58 (duemilanovecentosessantasei/58) 2,87 %;

2. Nel rispetto delle procedure stabilite per l'ammissione del Consorzio, ciascuno dei Consorziati può ridurre fino ad azzerare la propria partecipazione al Fondo Consortile se sarà surrogato da altri partecipanti pubblici o privati, individuati tra operatori nello specifico settore di competenza del Consorzio.

3. Il Fondo Consortile può essere variato con delibera dell'Assemblea presa con le maggioranze di cui all'art. 12 del presente Statuto.

4. L'ENEA comunque dovrà mantenere la quota di maggioranza relativa al Consorzio fin tanto che rimane quale Consorziato.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'art.2614 del Codice Civile per la durata del Consorzio i Consorziati non possono chiedere la divisione del Fondo.

ARTICOLO 7

(Acquisizione della qualità di Consorziato)

1. Gli Enti e le Imprese che intendono partecipare al Consorzio devono avanzare domanda al Consiglio di Amministrazione.

2. La domanda dovrà contenere:

a) l'indicazione delle generalità, se avanzate da imprenditori individuali, l'indirizzo, la ragione sociale o la denominazione e la sede se la domanda è avanzata da società o Ente pubblico o privato;

b) la sottoscrizione da parte dell'imprenditore o del legale rappresentante;

c) la dichiarazione di accettazione dello Statuto del Consorzio e degli obblighi deliberati dagli Organi Consortili;

d) l'indicazione specifica delle attività di ricerca alle quali è potenzialmente interessato a partecipare;

e) ogni altro elemento utile per la valutazione della domanda.

3. In merito alla domanda di ammissione, sottoposta dal Consiglio di Amministrazione, delibera l'Assemblea con le maggioranze di cui all'art. 12 del presente Statuto, previa acquisizione del parere non vincolante del Comitato Tecnico Scientifico.

4. La deliberazione di ammissione diverrà operativa, e sarà annotata sul Libro dei Consorziati, dopo che il nuovo ammesso avrà provveduto al pagamento della quota di partecipazione ed all'adempimento di eventuali obblighi particolari deliberati dall'Assemblea con analitica motivazione.

5. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che sia versata la quota di cui sopra, o siano stati adempiuti gli eventuali obblighi particolari stabiliti, l'aspirante decade dall'ammissione.

6. Ove l'ammissione del nuovo Consorziato non consegua a riduzione di quota ai sensi del precedente articolo 6, si procederà all'aumento del Fondo Consortile, oppure, ove tutti i Consorziati vi consentano, alla riduzione proporzionale delle quote di partecipazione esistenti.

ARTICOLO 8

(Obblighi dei Consorziati)

1. I Consorziati sono obbligati:

- a) al pagamento della quota di partecipazione al Fondo Consortile;
- b) all'osservanza dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi del Consorzio;
- c) ad avvalersi in via prioritaria del Consorzio per tutte le attività di competenza dello stesso.

2. L'Assemblea dei Consorziati potrà stabilire di anno in anno la necessità di provvedere alla copertura delle spese consortili, non compensate con i proventi del Consorzio, mediante la determinazione dei contributi integrativi a carico dei Consorziati con delibera presa con le maggioranze di cui all'art. 12 del presente Statuto, comunque in tal caso le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca parteciperanno solo con l'apporto di prestazioni di servizi didattico - scientifici e mai con quello di risorse finanziarie.

ARTICOLO 9

(Recesso)

1. I Consorziati potranno esercitare il loro diritto di recesso solo per giustificati motivi, mentre in caso di proroga il Consorzio dissenziente potrà recedere liberamente. E' fatto altresì salvo il diritto di recesso dei Consorziati dissenzienti all'ingresso di nuovi Consorziati.

2. In tutti i casi la dichiarazione di recesso dovrà essere indirizzata con lettera raccomandata, o posta elettronica certificata, al Consiglio di Amministrazione con un termine di preavviso di almeno tre mesi. Il Consorzio recedente è tenuto comunque ad adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri assunti nei confronti del Consorzio anteriormente alla data di ricevimento della dichiarazione di recesso.

3. La quota di partecipazione al Fondo Consortile del recedente verrà ripartita tra gli altri Consorziati in ragione delle loro partecipazioni percentuali.

ARTICOLO 10

(Esclusione del Consorzio)

1. L'esclusione sarà deliberata dall'Assemblea, presa con le maggioranze di cui all'art. 12 del presente Statuto, nei confronti del Consorzio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, della normativa interna ed in genere delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Consortili per gravi inadempienze;
- b) compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e

delle finalità del Consorzio;

c) non adempia alle obbligazioni contratte nei confronti del Consorzio;

d) sia posto in liquidazione o sia assoggettato ad una qualsivoglia procedura concorsuale.

2. Il Consorziato non ha diritto al voto nella delibera che riguarda la sua esclusione.

3. Ai Consorziati esclusi non sarà rimborsata la quota di partecipazione al Fondo Consortile che verrà ripartita tra gli altri Consorziati in ragione delle loro partecipazioni percentuali.

ARTICOLO 11

(Organi consortili)

1. Sono Organi del Consorzio:

- l'Assemblea dei Consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore Generale;
- il Comitato Tecnico Scientifico;
- l'Organo di Controllo.

ARTICOLO 12

(Assemblea)

1. L'Assemblea è composta da un rappresentante per ogni aderente al Consorzio e può essere convocata anche fuori della sede legale purché nell'ambito del territorio nazionale.

2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno dal Presidente del Consorzio:

a) entro il mese precedente l'inizio dell'esercizio sociale, per l'approvazione del Bilancio Preventivo e del Programma Annuale di Attività predisposti dal Consiglio di Amministrazione e corredato dal parere non vincolante dal Comitato Tecnico Scientifico;

b) entro il 28 (ventotto) Febbraio dell'esercizio sociale successivo, per l'approvazione del Bilancio Consuntivo costituito da Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota Integrativa in conformità alle disposizioni applicate alle Società a responsabilità limitata.

3. L'Assemblea può essere convocata su iniziativa del Presidente o della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione o quando lo richieda la maggioranza dei Consorziati.

4. L'Assemblea può essere convocata anche in via straordinaria.

5. L'Assemblea è convocata a cura del Presidente con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad

assicurare la conferma dell'avvenuto ricevimento, quali a titolo esemplificativo fax o posta elettronica certificata, da far pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Libro dei Consorziati, almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e dell'Ordine del Giorno.

6. In caso di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata, mediante le stesse modalità di cui al punto precedente, almeno 3 (tre) giorni prima della data di convocazione e parimenti contenente l'Ordine del giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della convocazione.

7. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei Consorziati che rappresentano il 75% (settantacinque per cento) delle quote di partecipazione al Fondo Consortile.

8. Ogni Consorziato ha diritto ad un voto per ogni quota di partecipazione posseduta pari all'1% del totale. Il consorziato potrà nominare proprio delegato anche un estraneo alla società; ogni delegato potrà rappresentare anche più soci.

9. Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto il verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, dovrà essere trascritto sull'apposito Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni.

10. L'Assemblea delibera con il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) delle quote di partecipazione sulle seguenti materie:

- a) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e tra di essi del Presidente;
- b) la nomina dell'Organo di Controllo, stabilendone la composizione ed i compiti;
- c) l'approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del Bilancio Preventivo e del Programma Annuale di Attività, e del Bilancio Consuntivo costituito da Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota Integrativa in conformità alle disposizioni applicate alle Società a responsabilità limitata;
- d) la contribuzione alle spese consortili da parte dei Consorziati, che per le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca avverrà solo con l'apporto di prestazioni di servizi didattico - scientifici e mai con quello di risorse finanziarie;
- e) l'ammissione ed esclusione dei Consorziati;
- f) la variazione del Fondo Consortile;
- g) la proroga della durata del Consorzio;
- h) l'ammontare dell'eventuale contribuzione dovuta dal nuovo Consorziato in aggiunta alla quota di partecipazione al Fondo Consortile;
- i) la determinazione di eventuali compensi ai componenti il

Consiglio di Amministrazione nonché i compensi ai componenti dell'Organo di Controllo;

l) le operazioni o procedure relative allo scioglimento e/o liquidazione del Consorzio nominando il Liquidatore;

m) su ogni ulteriore argomento che il Presidente e/o il Consiglio di Amministrazione intendano sottoporre a decisione assembleare.

11. Sulle seguenti materie l'Assemblea delibera con il voto favorevole del 85% (ottantacinque per cento) delle quote di partecipazione:

a) le modifiche allo Statuto, salvo le ipotesi previste al precedente comma;

b) lo scioglimento anticipato del Consorzio.

12. L'Assemblea potrà svolgersi mediante tele e/o video conferenza ove precisato nell'avviso di convocazione, che in tal caso indicherà i luoghi tele e/o video collegati a cura del Consorzio nei quali gli intervenuti potranno affluire.

13. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario della riunione.

14. Le condizioni essenziali per la validità dell'Assemblea in tele e/o video conferenza sono le seguenti:

a) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia a ciascuno consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere, trasmettere e visionare documenti, e altresì partecipare alla votazione simultanea e/o contestuale.

ARTICOLO 13

(Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei membri nominati dall'Assemblea su designazione dei Consorziati, in ragione di due dall'ENEA e di quattro dagli altri Consorziati complessivamente previo accordo tra loro.

2. I primi Amministratori sono stati nominati nell'Atto Costitutivo.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) esercizi e decade con l'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio di Amministrazione alla scadenza possono essere rinominati.

4. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi

consortili.

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente, con le stesse modalità dell'Assemblea descritte nel precedente articolo 12.

6. Il Consiglio di Amministrazione si costituisce con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

8. Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea:

a) entro il mese precedente l'inizio dell'esercizio il Bilancio Preventivo e il Programma Annuale delle Attività da realizzare nell'anno successivo;

b) entro le scadenze previste dal presente Statuto il Bilancio Consuntivo costituito da Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota Integrativa in conformità alle disposizioni applicate alle Società a responsabilità limitata, e una Relazione tecnico-scientifica sui risultati conseguiti;

c) l'ammissione o l'esclusione dei Consorziati;

d) eventuali modifiche al presente Statuto.

9. I documenti relativi ai punti a) e b) devono essere accompagnati dalla relazione dell'Organo di Controllo e saranno trasmessi in tempo utile ai Consorziati per l'esame prima dell'approvazione dell'Assemblea.

10. Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti poteri:

a) nomina tra i suoi membri il Vice-Presidente;

b) nomina il Comitato Tecnico Scientifico stabilendone il numero, la durata, ed eventuali compensi ai suoi componenti;

c) nomina i Direttori del Consorzio, stabilendone durata, compensi e compiti;

d) delibera in merito alla struttura organizzativa del Consorzio;

e) stabilisce le direttive ed il trattamento economico dei collaboratori esterni;

f) delibera le convenzioni, i contratti ed in generale tutti gli atti che comportano spesa per il Consorzio nei limiti di quanto previsto nel Bilancio Preventivo approvato dall'Assemblea;

- g) delibera sulle liti attive e passive;
 - h) delibera in materia di prestazioni e/o attività da fornire ai Consorziati ed ai terzi, o ricevere dagli stessi, determinandone le modalità;
 - i) può delegare a singoli Consiglieri e/o Procuratori speciali compiti anche di carattere permanente e la trattazione di affari specifici entro l'importo massimo che sarà stabilito di volta in volta;
 - 1) istituisce sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie, e sedi operative e/o amministrative del Consorzio, oltre quelle previste da Statuto presso le sedi dei Consorziati, ove le esigenze delle attività lo rendano utile e opportuno.
11. Al Consiglio di Amministrazione spetta di deliberare su tutti gli argomenti che non siano espressamente riservati alle competenze di altri Organi.
12. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare al Presidente in parte i suoi poteri, così come definiti dallo Statuto.
13. Ai Consiglieri di Amministrazione spettano i rimborsi spese previsti al successivo articolo 18.
14. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione può partecipare il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico senza diritto di voto.

ARTICOLO 14

(Presidente)

1. Il presidente è nominato dall'Assemblea dei Consorziati fra i membri del Consiglio di Amministrazione designati dall'ENEA.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, con facoltà di rilasciare mandati a Procuratori ed Avvocati.
3. In caso di sua assenza, o impedimento, funzioni, responsabilità e poteri sono svolti dal Vice Presidente.
4. Il Presidente svolge i seguenti compiti:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea dei Consorziati ed il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'Ordine del Giorno;
 - b) partecipa senza voto alle sedute del Comitato Tecnico Scientifico;
 - c) sovrintende alla corretta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - d) può adottare i provvedimenti di urgenza che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva, che deve essere convocata senza indugio.
5. Il Presidente resta in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione con cui è stato nominato.

ARTICOLO 15

(Direttori del Consorzio)

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Direttore Generale e/o più Direttori preposti a specifici e singoli settori operativi, selezionati fra le persone provviste di specifica esperienza tecnico-gestionale; tutti i Direttori durano in carica per il periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione che non potrà comunque superare la scadenza o la decadenza del Consiglio che li ha nominati.
2. I Direttori partecipano con voto consultivo alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e del Comitato tecnico Scientifico.
3. I Direttori svolgono i compiti assegnati loro dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

ARTICOLO 16

(Comitato Tecnico Scientifico)

1. Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Esso è costituito da un massimo di sette membri in possesso di elevata e specifica qualificazione tecnico-scientifica. Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica per il periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione, periodo che non potrà comunque superare la scadenza o la decadenza del Consiglio che lo ha nominato.
2. Nella composizione del Comitato Tecnico Scientifico, per il quale saranno scelti di preferenza membri provenienti dai Consorziati, deve essere tenuto conto della necessità di rappresentanza delle aree scientifico-tecniche in cui il Consorzio svolge la propria attività e degli specifici interessi dei Consorziati.
3. Il Comitato Tecnico Scientifico è convocato e presieduto da un Presidente designato dal Consiglio di Amministrazione tra i membri del Comitato stesso.
4. Il Comitato Tecnico Scientifico è un organo consultivo del Consiglio di Amministrazione; formula proposte operative in ordine all'attuazione dei fini consortili e concorre all'individuazione ed elaborazione dei programmi annuali di attività del Consorzio.
5. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 17

(Organo di Controllo)

1. L'Assemblea dei Consorziati nomina un Organo di Controllo, che

secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina, potrà essere alternativamente un Collegio Sindacale o un Sindaco unico.

2. Il Collegio Sindacale, ove nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è altresì nominato dall'Assemblea.

3. L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi ed il suo mandato scade alla data di approvazione del Bilancio Consuntivo del terzo esercizio.

4. Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico hanno i doveri ed i poteri stabiliti dalla legge, e può essere loro affidata la revisione legale dei conti.

5. Le riunioni dell'Organo di Controllo, ove la natura degli atti da compiere lo consenta, possono avvenire anche mediante consultazioni a distanza con audio e/o video collegamento, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché ricevere, trasmettere e visionare documenti. Di ciò deve essere dato conto nel verbale della riunione, che si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

6. Nei casi consentiti dalla Legge, in alternativa all'Organo di Controllo, l'Assemblea dei Consorziati può conferire ad un Revisore l'incarico per la revisione legale dei conti, determinandone il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi ed il suo mandato scade alla data di approvazione del Bilancio Consuntivo del terzo esercizio.

ARTICOLO 18

(Rimborso spese ai componenti degli Organi Consortili)

1. Il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio ai componenti degli Organi Consortili e del Comitato Tecnico Scientifico, sostenute in ragione del loro ufficio, sono a carico del Consorzio.

ARTICOLO 19

(Patrimonio del Consorzio)

1. Il Patrimonio del Consorzio è costituito da:

- il Fondo Consortile;
- i contributi dello stato o di altri Enti o soggetti pubblici o privati, a qualsiasi titolo versati;
- i beni materiali ed immateriali risultanti dalle attività consortili attivate nell'interesse dei Consorziati.

2. Le apparecchiature ed il know-how di proprietà ENEA o acquisiti dall'ENEA nell'ambito dello svolgimento dell'attività consortile,

saranno affidati in uso gratuito al Consorzio secondo modalità che saranno definite all'atto dell'affidamento.

ARTICOLO 20

(Esercizio consortile)

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.
2. Il primo esercizio ha inizio dalla data della firma dell'Atto Costitutivo e termina il 31 dicembre.
3. Gli Organi del Consorzio non potranno assumere impegni finanziari che eccedano il Patrimonio del Consorzio stesso, salvo che non siano a fronte di corrispondenti entrate ragionevolmente conseguibili sulla base del Bilancio Preventivo.

ARTICOLO 21

(Libri del Consorzio)

1. Oltre ai libri ed alle scritture contabili previsti dalla legge e al "Libro dei Consorziati" il Consorzio deve tenere:
 - a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

ARTICOLO 22

(Personale)

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, il Consorzio utilizzerà di norma personale dei Consorziati avente caratteristiche professionali adeguate alle attività da svolgere, reso disponibile da questi presso le sedi del Consorzio, secondo le modalità previste presso le singole aziende od Enti di provenienza, cui tale personale rimane in carico.
2. Il numero, i tempi e la ripartizione tra le parti, relativamente alla messa a disposizione di detto personale, formeranno oggetto di apposita regolamentazione, anche sotto forma di contratto, sulla base di delibera del Consiglio di Amministrazione.
3. Qualora lo svolgimento delle attività dovesse richiedere l'impegno di ulteriore personale questo può essere assunto, a fronte di risorse finanziarie ragionevolmente conseguibili sulla base del Bilancio Preventivo, con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di legge, per durate non eccedenti quella dell'attività per cui è stato assunto ed in ogni caso quella del Consorzio stesso.

ARTICOLO 23

(Causa di scioglimento)

1. Il Consorzio si scioglie:

- a) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
- b) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
- c) per deliberazione motivata dell'Assemblea presa con le maggioranze di cui all'art. 12 del presente Statuto;
- d) negli altri casi previsti dalla legge,

ARTICOLO 24

(Liquidazione del Consorzio)

1. In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea nomina un Liquidatore fra tre nominativi proposti dal Consiglio di Amministrazione e sentito l'Organo di Controllo. Soddisfatti i creditori il Liquidatore provvederà a ripartire il residuo Patrimonio tra i Consorziati in relazione ai relativi apporti al Fondo Consortile.

2. In ogni caso non potrà essere posto a carico di alcun Consorziato alcun onere di assorbimento dell'eventuale personale dipendente del Consorzio.

3. Con la nomina del Liquidatore cessano dalle loro funzioni i membri del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Tecnico Scientifico ed i Direttori.

ARTICOLO 25

(Controversie)

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Consorziati, nonché tra Consorziati e Consorzio, derivanti dall'interpretazione o applicazione o esecuzione del presente Statuto, saranno devolute ad un Collegio Arbitrale formato da tre membri, di cui due nominati disgiuntamente dalle parti interessate ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, d'accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Matera.

2. Il Collegio deciderà secondo diritto e nel rispetto delle norme di Procedura Civile in materia di arbitrato rituale.

ARTICOLO 26

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di Consorzi con attività esterna.